Legge regionale 30 aprile 2020, n. 1

Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 19/2002, 14/2014, 9/2018, 32/1996, 9/1992, 28/2010, 5/2018 e 6/2019. (BURC n. 40 del 30 aprile 2020)

Capo I

(Modifiche alle leggi regionali $\frac{19/2002}{5/2018}$, $\frac{14/2014}{9/2018}$, $\frac{32/1996}{9/1992}$, $\frac{28/2010}{28/2018}$ e

Art. 1

(Modifiche alla <u>legge regionale 19/2002</u>)

1. Nell'alinea del comma 2 dell' articolo 73 della <u>legge regionale 16 aprile 2002, n. 19</u> (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria), come sostituito dall' articolo 4 della <u>legge regionale 2 maggio 2019, n. 8</u> (Modifiche e integrazioni alla Legge urbanistica della Calabria (LR n. 19/2002)), le parole "entro dodici mesi dall' entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021".

Art. 2

(Modifiche alla <u>legge regionale 14/2014</u>)

1. Alla fine del comma 1 dell' articolo 4 della <u>legge regionale 11 agosto 2014, n. 14</u> (Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria) è aggiunto il seguente periodo: "È facoltà dei Comuni degli ATO costituire consorzi, ai sensi dell'articolo 31 del <u>d.lgs. 267/2000</u>, nel rispetto delle disposizioni del <u>decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175</u> (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).".

Art. 3

(Modifiche alla <u>legge regionale 9/2018</u>)

- 1. Il comma 13 dell' articolo 16 della <u>legge regionale 26 aprile 2018, n. 9</u> (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della "ndrangheta e per la promozione della legalità, dell' economia responsabile e della trasparenza) è sostituito dal seguente:
 - "13. I titolari delle sale da gioco, delle rivendite di generi di monopolio e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto dai commi 3 e 4 entro i quarantotto mesi successivi a tale data.".

Art. 4

(Modifiche alla legge regionale 32/1996)

- 1. Dopo il comma 3 dell' articolo 59 bis della <u>legge regionale 25 novembre 1996, n. 32</u> (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) è aggiunto il seguente:
 - "4. Al fine di attenuare la situazione di grave crisi economica e finanziaria derivante dall' emergenza sanitaria COVID 19 vengono sospesi, fino al 31 luglio 2020, il pagamento dei canoni di cui alle lettere A1) e A2) dell' articolo 35 ed i relativi effetti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 51 della presente legge. I versamenti dovuti nel periodo di sospensione possono essere effettuati nel periodo da settembre a dicembre 2020. Non si dà luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato e la sospensione non opera per le mensilità prima dell' otto marzo 2020.".

Art. 5

(Modifiche al comma 5 dell' articolo 5 della <u>l.r. 9/1992</u>)

- 1. Al comma 5 dell' articolo 5 della <u>legge regionale 8 luglio 1992, n. 9</u> (Legge Finanziaria) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) le parole "dell' art. 16, lett. q)" sono sostituite dalle seguenti: "dell' articolo 16, lettera m)";
 - b) l' inciso "nella misura massima del 10 per cento" è sostituito dal seguente: "entro il limite previsto dalla normativa statale vigente".

Art. 6

(Proroga termini istanze contributi per l' anno 2020. Integrazione agli articoli 14 e 15 della <u>l.r. 28/2010</u>)

- 1. Dopo il comma 2 dell' articolo 14 della <u>legge regionale 22 novembre 2010, n. 28</u> (Norme in materia di sport nella Regione Calabria), è inserito il seguente:
 - "2 bis. Al fine di attenuare la situazione di grave crisi economico-finanziaria derivante dalla sospensione delle attività sportive necessitata dall' emergenza sanitaria COVID-2019, è consentito, alle ASD con bilancio sportivo solare, per l' anno 2020, di presentare le istanze di cui al comma 2 fino al 30 giugno 2020.".
- 2. Dopo il comma 4 dell' articolo 15 della <u>l.r. 28/2010</u>, è inserito il seguente:
 - "4 bis. Al fine di attenuare la situazione di grave crisi economico-finanziaria derivante dalla sospensione delle attività sportive necessitata dall' emergenza sanitaria COVID-19, la presentazione delle istanze di contributo di cui al comma 4 può essere effettuata, per l' anno 2020, trenta giorni prima della data di inizio della relativa manifestazione sportiva.".

Art. 7

(Contributo di cui al comma 14 dell' articolo 35 della <u>l.r. 9/2007</u>)

- 1. Il contributo all' Associazione regionale allevatori (ARA) di cui al comma 14 dell'articolo 35 della <u>legge regionale 11 maggio 2007, n. 9</u> (Collegato alla manovra di finanza regionale per l' anno 2007), è destinato al finanziamento dei programmi pluriennali per il Servizio di assistenza tecnica agli allevamenti (SATA) e per il Piano qualità carne e latte (PQCL) conformi agli "Aiuti a favore del comparto zootecnico ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014" ed approvati dalla Commissione Europea con numero di Aiuto SA.43045 (2015/XA).
- 2. L'aliquota di riparto è individuata nel limite massimo del 60 per cento del contributo all'attuazione del SATA da parte dell'ARA, ed il 40 per cento del contributo all'attuazione del PQCL, da parte delle Organizzazioni dei produttori (OP) riconosciute e associate all'ARA, nella qualità di soggetti attuatori dei programmi pluriennali. La quota del 40 per cento è ripartita secondo le indicazioni della consulta delle OP.
- 3. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 è trasferito all' ARA, previa approvazione del programma, nel limite del 50 per cento a titolo di anticipazione. La restante quota è trasferita, nel rispetto della normativa vigente, solo a seguito dell'approvazione della rendicontazione dei progetti di cui alle tipologie di aiuto esplicitate nella deliberazione della Giunta regionale 13 ottobre 2015, n. 397 (Approvazione di un regime di Aiuti a favore del comparto zootecnico ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014).

Art. 8

(Modifiche alla <u>legge regionale 5/2018</u>)

1. Dopo il comma 4 dell' articolo 17 della <u>legge regionale 8 febbraio 2018, n. 5</u> (Norme in materia di artigianato) è aggiunto il seguente:

"5. Gli eventuali contributi che dovessero residuare annualmente all' esito dell' attività di ripartizione e rendicontazione delle spese da parte delle associazioni di cui al comma 1, sono ripartiti, entro e non oltre l' esercizio finanziario di assegnazione, tra le associazioni che ne avranno fatto richiesta nei modi e nei termini di cui al comma 2, fino a concorrenza degli importi rendicontati ed ammessi e sempre nei limiti delle somme stanziate annualmente nel bilancio regionale.".

Capo II

(Disposizioni per la costituzione dell' Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini - Pugliese Ciaccio")

Art. 9

(Finalità)

- 1. Al fine di migliorare l'offerta assistenziale e l'ottimizzazione delle risorse, l'Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio" di Catanzaro è integrata con l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Mater Domini" di Catanzaro ed assume la denominazione di Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini Pugliese Ciaccio".
- 2. L'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini Pugliese Ciaccio" ha sede in Catanzaro, ha personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale ai sensi della vigente normativa e subentra nelle funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio" e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Mater Domini".
- 3. Sono organi dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Mater Domini-Pugliese Ciaccio" il direttore generale, il collegio sindacale e l'organo di indirizzo.
- 4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con protocollo d'intesa, definito ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419) e sottoscritto dal Rettore dell'Università degli Studi Magna Graecia, dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro del disavanzo della spesa sanitaria della Regione Calabria e dal Presidente della Giunta regionale, sono definiti i rapporti tra la Regione Calabria e l'Università Magna Graecia di Catanzaro in materia di attività integrate di didattica, ricerca e assistenza. Il protocollo d'intesa, cessato il commissariato ad acta per il Piano di rientro del disavanzo sanitario, può essere proposto e sottoscritto dal Rettore dell' UGM di Catanzaro e dal Presidente della Giunta regionale.
- 5. L'atto aziendale, adottato dal direttore generale entro sessanta giorni dalla nomina, definisce l'assetto organizzativo dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Mater Domini Pugliese Ciaccio" secondo il modello dipartimentale e disciplina, sulla base dei principi e dei criteri stabiliti nel protocollo d'intesa di cui al comma 4, la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei dipartimenti assistenziali e di quelli ad attività integrata e individua le strutture complesse che li compongono, indicando quelle a direzione ospedaliera e quelle a direzione universitaria.

Art. 10

(Misure di adeguamento)

 Entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC) del protocollo di intesa di cui al comma 4 dell'articolo 9 della presente legge, il Presidente della Giunta regionale provvede, d'intesa con il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi Magna Graecia, alla nomina del direttore generale dell' Azienda Ospedaliero - Universitaria "Mater Domini - Pugliese Ciaccio", secondo le modalità di cui all'articolo 4 del d.lgs. 517/1999.

- 2. Dalla data di insediamento del direttore generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Mater Domini Pugliese Ciaccio" sono soppresse l'Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio" e l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Mater Domini".
- 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i direttori generali dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio" e dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Mater Domini" provvedono alla ricognizione del personale, di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e del contenzioso pendente, nonché alla redazione degli inventari dei beni mobili ed immobili e svolgono ogni altra attività necessaria per l'attuazione della presente legge, senza oneri a carico del bilancio regionale.

Capo III

(Disposizioni finanziarie, transitorie e finali)

Art. 11

(Abrogazioni)

- 1. Sono abrogati la lettera a) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 2 della <u>legge</u> <u>regionale 12 novembre 1994, n. 26</u> (Istituzione delle Unità Sanitarie Locali e Aziende ospedaliere).
- 2. È abrogata la <u>legge regionale 13 marzo 2019, n. 6</u> (Integrazione delle Aziende ospedaliere della città capoluogo della Regione).

Art. 12

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall' attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.